



15283-13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GOLDONI - Presidente -

Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -

Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI  
AMM.VE  
DIVERSE DA  
LAVORO,  
PREVIDENZA,  
FINANZ. E  
TRIB.

Ud. 14/02/2013 - CC

R.G.N. 15703/2011

nom 15283

Rel.

Rep.

C.U.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15703-2011 proposto da:

COMUNE DI GENOVA 00856930102 in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORIELLI ANNA (Civica Avvocatura), giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

A R

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 969/2011 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 02/03/2011;

1294  
13

*mf*



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI; udito per il ricorrente l'Avvocato Gabriele Pafundi che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con sentenza n. 969 del 2011 (depositata il 22 marzo 2011 e notificata in data 11 aprile 2011) il Tribunale di Genova respingeva l'appello proposto dal Comune di Genova nei confronti di AR avverso la sentenza n. 6250/2008 del Giudice di pace di Genova, confermando l'accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dall'appellato avverso n. 2 verbali di accertamento elevati il 2.4.2007 ed il 19.4.2007 dalla Polizia Municipale di Genova, relativi alla violazione dell'art. 7.14 del C.d.S., perché transitava con il proprio veicolo nelle corsie riservate agli autobus cittadini (cc.dd. corsie gialle) in via Tolemaide.

Il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 6.6.2011 e depositato il 22.6.2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando otto motivi.

L'intimato non si costituiva in questa fase.



Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, assorbiti il sesto, settimo ed ottavo, respinta la prima censura.

All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello omissivo ogni pronuncia sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado introdotta dall'Amministrazione con specifico motivo di impugnazione in quanto il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione ritenendo la carenza di potere degli accertatori dell'Azienda Mobilità Trasporti (AMT) di Genova in ipotesi di contestazione non immediata, come nella specie, nonostante tale motivo non fosse stato fatto valere dall'opponente.



Il motivo non appare meritevole di accoglimento.  
Dallo stesso tenore della decisione impugnata, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo (pag. 2, indicazione dell'ottavo motivo dell'opposizione) sia in quella motivazionale (pag. 3 prima parte) emerge evidente che a fronte della censura dell'opponente per vizio della 'delega del sindaco per i funzionari ispettivi della concessionaria' per difetto del parere previsto dall'art. 55 del Regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 142/2001', il giudice di appello ha ritenuto di leggere in chiave 'ancillare' il ruolo degli ausiliari del traffico (rectius: nella specie personale AMT) rispetto alle non delegabili funzioni spettanti in via esclusiva alla Polizia Municipale di emissione del titolo sanzionatorio definitivo (v. pag. 17 della sentenza impugnata), per cui non è incorso nel vizio denunciato.

Con il secondo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. g) C.d.S. e dell'art. 17, comma 133 bis della legge n. 127 del 1997, del D.P.R. n. 250 del 1999 e dell'art. 36 della legge n. 120 del 2010, anche per vizio di motivazione, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che le



apparecchiature per il rilievo dei transiti sulle corsie riservate debbano soggiacere al D.P.R. n. 250 del 1999 circa il rilascio di autorizzazione ministeriale.

Con il terzo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 250 del 1999 in relazione all'art. 17, comma 133, della legge n. 127 del 1997, anche per vizio di motivazione, per avere il Tribunale maturato il convincimento che la gestione della rilevazione dei transiti delle corsie riservate, trovandosi i relativi monitor presso la sede dell'Azienda Municipalizzata Trasporti, fosse sottratta al monopolio della Polizia Municipale, così operando in violazione degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 250 del 1999 che imporrebbe la gestione direttamente dalla Polizia stradale.

Con il quarto motivo e con il quinto l'ente locale lamenta, rispettivamente, la violazione o erronea applicazione dell'art. 68 della legge n. 488 del 1999, oltre a contraddittoria motivazione circa l'equiparazione degli ausiliari del traffico al personale di Polizia stradale.

I motivi - che per la loro stretta connessione, vertendo tutti nella sostanza sull'ampiezza dei poteri di accertamento delle violazioni in questione



da parte dell'autorità procedente, vanno esaminati congiuntamente - appaiono da condividere.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr Cass. 18 agosto 2006 n. 18186) che la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che 'i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione'.

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che 'le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)'

La legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che 'la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpreta



nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, 'con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133 (comma 2)'.  
CASSAZIONE.net

Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano il controllo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, anche se non limitato a detto territorio (ma anche nell'intero territorio comunale: cfr Cass. 24 ottobre 2009 n. 22676).

Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era un dipendente dell'Azienda Trasporti AMT, non poteva escludere la legittimità



dell'accertamento da parte di detta categoria della violazione del divieto di transito di veicoli nelle corsie riservate sul rilievo del "sostanziale monopolio e 'primazia' della polizia stradale (nella specie, municipale) per ciò che concerne l'autorizzazione all'impiego del Sirio Ves per le corsie riservate, l'installazione degli apparati di controllo, la disponibilità dei sistemi di controllo esclusivamente presso la Polizia Municipale, e non presso strutture tecniche della concessionaria, come avvenuto nella specie", non trovando la limitazione all'esercizio da parte degli ispettori AMT delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di circolazione nell'ambito delle cc.dd. corsie gialle alcun riscontro nella disciplina normativa, che caratterizza invece altre categorie (come gli ausiliari del traffico).

Del resto la stessa sentenza n. 18186/2006 cit. e successivamente le Sezioni Unite (v. Cass. SS.UU. 9 marzo 2009 n. 5621), queste ultime seppure implicitamente, hanno confermato che la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone (cfr. in tal senso anche Cass. 13 gennaio 2009 n. 551), dovendosi



aggiungere che l'equiparazione dei dipendenti della concessionaria AMT alla Polizia stradale, prevista normativamente, non contempla limitazione alcuna circa le modalità di rilievo delle contestazioni.

Il sesto motivo - con il quale il Comune ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 1999, oltre a carenza di motivazione per avere il giudice di appello ritenuto l'apparecchiatura di rilevamento utilizzata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - nonché i motivi settimo ed ottavo - con i quali viene censurato il concetto di offensività in concreto della violazione operata dal giudice di merito - appaiono superati dalle considerazioni sopra esposte per avere il giudice del gravame ritenuto pregiudiziale la questione della legittimità dell'accertamento operato da soggetto non abilitato.".

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, rigettato il primo motivo, vanno accolti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, assorbiti i restanti.



Alla fondatezza dei predetti motivi del ricorso seguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, può essere decisa nel merito, superando anche l'offensività che è in re ipsa, con rigetto dell'opposizione.

In considerazione dell'oscillante esito del giudizio nei diversi gradi, si ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali per tutte le fasi processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 2 della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2013.

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

Ric. 2011 n. 15703 sez. M2 - ud. 14-02-2013  
-10-

Il Presidente

Depositata in Cancelleria  
oggi 19 GIU. 2013



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI